

Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 08/09/2021
Giudice dell'udienza preliminare: PERELLI ANDREA. P.M. (Diff.)

DELITTI CONTRO L'ONORE – REATO DI DIFFAMAZIONE – CAUSA DI NON PUNIBILITÀ
DELLA PROVOCAZIONE – Aggravante dell'offesa recata con il mezzo della pubblicità –
Fattispecie.

Sussiste la causa di non punibilità della provocazione qualora l'offesa all'altrui reputazione sia stata commessa in conseguenza di una condotta avulsa dalle regole del vivere civile, qualificabile alla stregua del “fatto ingiusto” di cui all'art. 599 comma 2 c.p. (in applicazione dell'enunciato principio, il Tribunale ha assolto dal reato di diffamazione aggravata l'imputato che aveva reagito ad una provocazione del querelante – seppur in modo astrattamente lesivo del decoro e dell'onore di costui – il quale aveva diffuso sulla pagina Facebook ufficiale di una nota Onlus notizie vecchie e parziali, idonee a ledere gravemente il buon nome dell'imputato).

Riferimenti normativi: art. 595 comma 3 c.p., art. 599 comma 2 c.p.